

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani nelle varie fasi del ciclo di smaltimento nel territorio del Comune di Fosdinovo.

Esso viene adottato ai sensi dell'art. 8 del DPR 915/82 e successive modifiche e integrazioni, e ai sensi delle Leggi della Regione Toscana n. 65 del 13.11.1984 e n. 60 del 19.8.1988.

Le disposizioni del presente Regolamento **non si applicano**:

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del DPR 13.2.1964, n. 185 e succ.mod. ed integrazioni;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione trattamento ed ammasso delle risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10.5.1976 n. 319, e successive modificazioni;
- e) alle emissioni nell'aria soggette alla disciplina di cui alla legge 13.7.1966 n. 615, ai relativi regolamenti di esecuzione e alle leggi successive;
- f) agli esplosivi.

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in "urbani" e "speciali assimilabili agli urbani".

A) I rifiuti urbani si distinguono in:

A.1) Rifiuti interni non ingombranti, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, e da quelle aree degli insediamenti industriali, agricoli, artigianali, commerciali o di servizio in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili). Si considerano tali anche i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nelle aree di pertinenza di fabbricati e insediamenti civili in genere, limitatamente ai residui di falciatura di prati e potatura delle sole siepi, purché la superficie complessiva delle aree soggette a potatura o falciatura non sia superiore a 3 volte quella della superficie coperta dall'immobile di cui costituiscono pertinenza;

A.2) rifiuti interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere (quali scuole ed uffici pubblici ed altri locali non destinati alle attività di tipo economico-industriale, agricole, artigianale, commerciale e di servizi). Si considerano tali anche i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nelle aree di pertinenza di fabbricati e insediamenti civili in genere, qualora la loro superficie sia superiore a 3 volte quella della superficie coperta dall'immobile di cui costituiscono pertinenza, o qualora i rifiuti siano costituiti da potature di alberi;

A.3) rifiuti pericolosi costituiti da pile e batterie, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" (Legge 24.5.74 n. 256, DPR 24.11.81 n. 927), nonché altri prodotti che saranno dichiarati pericolosi dal Ministero dell'Ambiente, purché provenienti dagli insediamenti indicati nel precedente punto A.1.

A.4) rifiuti esterni, cioè quei rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi e di altri corsi d'acqua:

B) Sono rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani i residui derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizi, non passibili di riutilizzo, che rientrino nelle tipologie e nei requisiti sotto specificati:

1) Per qualità merceologica non contrastino con le norme previste ai punti 1.1.1. e 1.1.2. della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.7.84 e successive modifiche e in particolare come elencati nella tabella al punto 1.1.1 della deliberazione stessa, ad eccezione dei seguenti:

-nastri abrasivi,

-cavi e materiale elettrico in genere,

-pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate,

-imbottiture, isolanti termici e acustici qualora costituiti da lane di vetro e di roccia,

-rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del III comma dell'art.2 del .D.P.R. 915/82.

2) per quantità qualora, considerata la superficie tassabile e l'entità della tariffa, la quantità prodotta non sia tale da causare un costo di smaltimento superiore al ricavo derivante dall'applicazione della tassa per lo smaltimento rifiuti interni.

3) Siano comunque compatibili con le modalità di svolgimento dell'ordinario servizio di raccolta e trasporto effettuato dall' Ente o Società gestore per i rifiuti solidi urbani ordinari.

I rifiuti speciali assimilabili agli urbani per qualità, ma non per quantità, possono essere assimilati ai rifiuti solidi urbani ai fini dello smaltimento intermedio o finale.

La tassa per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti (prevista ed approvata ai sensi dell'art. 268 del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175) viene applicata in base al regolamento comunale sulla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

I rifiuti provenienti da ospedali e case di cura e affini, pubbliche e private, sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani in base a norme stabilite dalle vigenti leggi e disposizioni.

Sono esclusi dall'assimilabilità a rifiuti urbani quei rifiuti speciali che siano contaminati da sostanze tossiche o nocive e comunque da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura.

ART. 3 - DEFINIZIONI GENERALI

In relazione alle successive disposizioni e norme valgono le definizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 22/97 nonché le seguenti definizioni regolamentari:

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. 22/97 di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica che li detiene;

Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

Conferimento: le operazioni e le modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato;

Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;

Raccolta porta a porta: raccolta dei rifiuti a domicilio secondo modalità e tempi fissati dall'Ente o Società gestore.

Raccolta su chiamata: raccolta di particolari rifiuti concordata preventivamente dall'utente con l'Ente o Società gestore.

Smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 22/97;

Recupero: le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 22/97;

Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B del D.Lgs. 22/97, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C del D.Lgs. 22/97;

Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:

- i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani;
- benzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenili, policlorotrifenili in quantità superiore a 2,5 ppm;
- i rifiuti pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero in alternativa quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i dieci metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo in deposito non supera i dieci metri cubi all'anno;
- i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i venti metri cubi nell'anno;
- il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

Bonifica ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto della stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limiti conformi all'utilizzo previsto dell'area;

Messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

Combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;

Compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;

Cernita: operazione di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;

Trattamento intermedia: operazioni comportanti modificazioni chimico-fisiche della natura o conformazione del rifiuto tal quale, finalizzate a consentirne una più idonea eliminazione, ovvero atte a renderne possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento;

Isola ecologica: insieme di contenitori stradali per la raccolta; esse sono accessibili in qualsiasi momento;

Stazione ecologica: punto di conferimento sorvegliato anche per rifiuti verdi, ingombranti e pericolosi, senza trattamento;

Piattaforma ecologica: punto di conferimento sorvegliato anche per rifiuti verdi, ingombranti e pericolosi, con trattamenti preliminari;

Frazione organica: i rifiuti putrescibili, ad alto contenuto di umidità, presenti nei rifiuti urbani ed assimilati;

Frazione secca: i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcuni, da elevato contenuto energetico; tale frazione è di interesse per la raccolta differenziata sia nell'insieme sia nelle singole componenti;

Spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e di altri corsi d'acqua.

Trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzature o impianti, al luogo di riutilizzo, riciclaggio, recupero, trattamento, smaltimento;

Coefficienti per la produttività specifica: valore espresso in Kg/mq anno che fornendo quantificazione della produzione annua di rifiuti da parte di una determinata attività, in rapporto con la superficie dei locali ove si svolge l'attività di che trattasi, consente di valutarne l'attitudine a produrre rifiuti.

I coefficienti di produttività specifica ottenuti come media dei valori singoli rilevati tramite monitoraggio periodico effettuato su campioni rappresentativi di categorie omogenee di attività, vengono assunti come riferimento per l'indicizzazione dell'effettivo grado di utilizzazione del pubblico servizio e della conseguente determinazione delle tariffe unitarie da stabilirsi per le diverse attività comprese nelle classi di contribuzione previste dai meccanismi d'applicazione della tassa RSU.

Trattamento finale: il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interrimento controllato.

Ente o Società gestore : la persona giuridica espressamente delegata, con atto di deliberazione di Consiglio Comunale, a svolgere le attività di raccolta e di smaltimento.

ART.4 - PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO PER LO SMALTIMENTO

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, per l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Il Comune di Fosdinovo promuoverà la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò dovrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino - utente.

Sono incentivati ed agevolati, anche nel quadro della L.R. 60/88, gli interventi atti a limitare la formazione dei rifiuti. In particolare il regolamento per l'applicazione della tassa di smaltimento potrà prevedere speciali agevolazioni, a norma dell'art.270 T.U. finanza locale, per attività industriali, artigianali, commerciali e di servizi che adottino misure idonee a ridurre la formazione dei rifiuti secondo quanto specificato nel regolamento stesso.

ART.5 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE

Competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, di spazzamento, trasporto e trattamento intermedio e finale dei rifiuti classificati nelle categorie seguenti:

- tutti i rifiuti solidi urbani come specificato all'art.2 lettera A;
- i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani per l'intero ciclo di smaltimento come definiti all'art.2 lettera B;
- i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti urbani

ART.6 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI

Competono ai produttori dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati le attività di conferimento, secondo la definizione di cui al precedente art.3, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni specificate al capitolo II del presente Regolamento.

ART.7 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI ANCHE TOSSICI E NOCIVI

7.1 Disposizioni di carattere generale

I produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani eventualmente anche tossici e nocivi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilabili e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza alle norme specifiche contenute nel D.P.R. 915/82, nella deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.7.1984 e nelle disposizioni regionali e provinciali.

Nel caso che il produttore si rivolga per lo smaltimento all'Ente o Società gestore Municipalizzata e se questa dispone dei relativi impianti di smaltimento, dovrà essere stipulata apposita convenzione con l'Ente o Società gestore stessa, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 915/82, sulla base di tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale e aggiornate periodicamente in modo da coprire il costo effettivo del servizio.

L'Ente o Società gestore è tenuta a verificare la possibilità che detti materiali, in alternativa allo smaltimento, possano essere destinati al riciclo o alla produzione di energia: in tal senso l'Ente o Società gestore e l'Amministrazione Comunale collaborano con le iniziative tendenti a realizzare un collegamento fra produttori e possibili utilizzatori.

7.2 Rifiuti speciali inerti

Sono classificati rifiuti speciali inerti:

- sfridi di materiale da costruzione e materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;
- materiali ceramici cotti;
- vetri di tutti i tipi;
- rocce e materiali litoidi da costruzione.

Questi rifiuti devono essere conferiti alle discariche di II categoria di tipo A, qualora esistenti sul territorio comunale dovranno essere autorizzate dal Comune a norma della Legge Regionale n. 65/84 e della delibera R.T. n. 14390 del 17.12.1984.

L'Amministrazione Comunale nel provvedimento di autorizzazione detta norme sulle modalità di realizzazione degli impianti finalizzandone la gestione ad un facile prelievo di materiali inerti riciclabili.

7.3 Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili

I proprietari di veicoli a motore o di rimorchi o di parti degli stessi che intendono o abbiano l'obbligo di procedere alla demolizione debbono consegnarli ad un centro di raccolta o ad altra attività autorizzata ai sensi di legge per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero di materiali.

I proprietari di velocipedi o simili che intendono procedere al loro smaltimento possono avvalersi del servizio di raccolta dei rifiuti urbani secondo le modalità previste per i beni durevoli o ingombranti, oppure consegnarli direttamente ai centri autorizzati di raccolta e recupero dei materiali.

E' comunque fatto divieto di abbandonare su suolo pubblico o in aree private i veicoli o i relitti di veicoli o rimorchi e loro parti.

I relitti di veicoli e rimorchi e loro parti giacenti su suolo pubblico o di uso pubblico, sono comunque considerati rifiuti urbani ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, secondo quanto stabilito dalla

lettera d) comma 2 dell'art. 7 e dalla lettera g) comma 2 dell'art. 21 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni.

Gli Organi di polizia, eseguiti gli opportuni controlli, ne dispongono la consegna per la rimozione al soggetto incaricato del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati che procede in modo diretto alle operazioni di rottamazione e di recupero di materiali. Qualora l'intervento riguardi veicoli a motore o rimorchi o parti degli stessi, verrà attivata la procedura per il recupero delle spese sostenute a carico del soggetto responsabile se identificato.

7.4 Residui derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti

Compete al Comune lo smaltimento di:

A) Residui delle attività di trattamento dei rifiuti solidi urbani (sovvalli, scorie e polveri).

L'Ente o Società gestore provvede allo smaltimento dei materiali di cui sopra mediante mezzi atti al trasporto dei materiali polverulenti, e cioè tali da non permettere la dispersione nell'atmosfera.

L'impianto di smaltimento finale di questi residui deve essere indicato nel piano regionale di smaltimento.

7.5 Rifiuti tossici e nocivi

Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi devono essere espressamente autorizzate dalla Regione e pertanto il produttore è tenuto a mantenere scrupolosamente separati i flussi di tali rifiuti da quelli urbani od assimilabili e da quelli speciali.

Tutti coloro che nell'entrata in vigore del presente Regolamento sono produttori di rifiuti tossici e nocivi devono comunque darne comunicazione al Comune. Chiunque intenda installare un'attività produttiva da cui hanno origine rifiuti tossici e nocivi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi ed in quali modi intende stoccare e/o smaltire tali rifiuti nel rispetto della normativa vigente.

7.6 Rifiuti cimiteriali.

Per i materiali di rifiuto che si originano nei cimiteri, quali:

fiori secchi, addobbi ect., si applicano le disposizioni del presente regolamento relative ai rifiuti assimilabili ai solidi urbani.

Sono esclusi i materiali lapidei provenienti da sepolcreti quali lapidi, statue, croci ecc, che, su richiesta, potranno essere rese alle famiglie o messe in vendita per asta o direttamente utilizzati dall'Amministrazione Comunale.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai resti cimiteriali propriamente detti, quali:

resti di qualsiasi genere proveniente da esumazioni o estumulazioni. Per tali resti si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. 10.09.1990, n. 285, "Regolamento di Polizia Mortuaria", e alle altre leggi o regolamenti vigenti nel campo della Polizia mortuaria.

ART. 8 - DIVIETI ED OBBLIGHI

E' assolutamente vietato abbandonare, gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione.

Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati gli argini, le rive, le sponde.

In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali, dispone con ordinanza la rimozione del materiale di rifiuto fissando un termine per provvedere.

E' vietata, a persone non autorizzate, qualunque operazione di cernita, recupero o smistamento di qualsiasi materiale conferito al servizio di smaltimento.

ART. 9 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, avvalendosi dei poteri di cui all'art.12 del DPR 915/82, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente il Ministero della Sanità, nonché gli enti e organi competenti.

Potranno inoltre essere dettati, con ordinanza sindacale, disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

ART.10 - FORME DI GESTIONE

Le attività di smaltimento dei rifiuti previste nel presente Regolamento possono essere esplicate da Ente o Società espressamente delegati alla gestione da apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Il delegato, nei modi di cui sopra, è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sull'attività di smaltimento dei rifiuti, per il successivo inoltra alla Regione ai sensi dell'ultimo Comma dell'art. 8 di cui al D.P.R. 915/82. Le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento e riutilizzo di singole frazioni merceologiche di rifiuti destinati al recupero possono comunque essere affidate in concessione a privati mediante stipula di apposita convenzione.

ART.11 - INFORMAZIONE ALL'UTENZA

Dovranno essere promosse campagne di informazione dell'utenza su:

- tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate;
- finalità e modalità di effettuazione dei servizi;
- destinazioni delle frazioni recuperate;
- obblighi e doveri nel conferimento dei rifiuti.

In particolar modo ciò potrà avvenire:

- mediante cartelli posizionati sui contenitori per la raccolta;
- mediante comunicati stampa;
- mediante volantini consegnati direttamente all'utenza interessata;
- mediante altre forme di diffusione di materiale informativo.

Il Comune in collaborazione con la propria Ente o Società gestore di gestione opererà in modo da trasmettere alla cittadinanza, e in termini più puntuali alle scuole e ai giovani, una cultura di attenzione al problema dei rifiuti e di rispetto per l'ambiente.

Il gestore è tenuto a comunicare ogni variazione apportata alle modalità di effettuazione del servizio all'utenza interessata con un preavviso minimo di 7 giorni, fatti salvi i casi di urgenza e di forza maggiore.

ART.12 - PROMOZIONE ATTIVITÀ INERENTI A RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA

Il Comune in collaborazione con la propria Ente o Società gestore di gestione promuove la definizione di idonee forme organizzative dei servizi di conferimento, al fine di favorire la selezione di materiali da destinarsi al recupero, al riciclaggio, alla produzione di energia, nel rispetto di principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente, la cittadinanza e gli operatori addetti.

Il Comune, d'intesa con il gestore, promuove l'organizzazione del Servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti all'art. 24 comma 1 del D.Lgs n. 22/97.

A questo scopo il Comune assume l'impegno di concorrere, nel contesto della normativa e programmazione regionale, alla realizzazione di accordi di programma mirati al recupero/riciclo di materiali provenienti da raccolte differenziate, così come individuati nella delibera della Giunta Regionale n 242 del 11.3.2002, così ripartiti:

- a) produzione di compost di qualità e promozione di un mercato dell'impiego a fini agronomici;
- b) promozione del recupero e riciclaggio dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione;
- c) interventi di riduzione e promozione del riciclaggio dei beni durevoli dismessi;
- d) interventi di riduzione e promozione del riciclaggio degli imballaggi in plastica;
- e) interventi a favore della prevenzione ed avvio al riciclaggio dei beni durevoli dismessi;
- f) interventi di riduzione e promozione del riciclaggio dei rifiuti di imballaggi cellulosici, in vetro e legno...

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 49 comma 10 del D.Lgs n. 22/97 sono previste le seguenti promozioni ed agevolazioni per le utenze domestiche per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni:

1. istituzioni di stazioni ecologiche comunali;
2. agevolazioni nella determinazione della tariffa quando la medesima verrà applicata.

CAPITOLO II SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E SPECIALI ASSIMILABILI.

ART. 13 - CONFERIMENTO

1 Generalità

I rifiuti urbani interni e i rifiuti speciali assimilati devono essere conferiti all' Ente o Società gestore a cura del produttore, con modalità tali da evitare ogni dispersione e ogni odore molesto.

E' fatto divieto assoluto di conferire rifiuti in forma sciolta e/o in condizioni diverse da quelle previste nel presente articolo.

Il Sindaco in ordine a particolari motivate esigenze potrà comunque disporre con ordinanza modalità di conferimento diverse.

2 Conferimento Rifiuti Urbani interni e rifiuti speciali assimilati

Tali rifiuti devono essere conferiti dal produttore al normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani nei modi e nei tempi che sono determinati dalle specifiche disposizioni dell' Ente o Società gestore.

L'Ente o Società gestore è tenuta a organizzare la raccolta tramite appositi contenitori idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

I contenitori, posizionati su suolo pubblico o privato, devono essere in numero tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra il flusso di conferimento e i cicli di raccolta.

Dove per le caratteristiche di viabilità della zona o per altri motivi non sia possibile installare gli appositi contenitori, sono ammesse modalità di conferimento diverse, comunque tali da garantire la maggiore igiene e il maggior decoro possibili.

Fermo restando il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, per il suddetto servizio l'Ente o Società gestore dovrà percepire dall'utente il corrispettivo previsto dalla tariffa vigente per il maggior onere sostenuto. Il lavaggio periodico e la disinfestazione del contenitore sono a carico dell'Ente o Società gestore.

2.1 Divieti

E' fatto divieto di conferire al normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati:

- rifiuti speciali che non siano assimilati ad urbani secondo le norme del precedente art.2;
- rifiuti classificati tossici e nocivi;
- rifiuti liquidi;
- oggetti taglienti o appuntiti, se non opportunamente protetti;
- materiali che possono recare danno ai mezzi di raccolta e di trasporto;
- rifiuti urbani pericolosi (pile, batterie, prodotti e contenitori etichettati T e/o F, prodotti farmaceutici);
- rifiuti urbani ingombranti;
- materiali da destinarsi alle raccolte differenziate, nelle zone nelle quali le stesse siano istituite.

2.2 Modalità di conferimento

A) Nelle zone servite dai cassonetti i rifiuti possono essere conferiti in qualsiasi momento della giornata.

E' fatto obbligo agli utenti della zona:

- di ricorrere solo ed esclusivamente al cassonetto per il deposito dei rifiuti;
- racchiudere i rifiuti in involucri adeguati;
- di provvedere alla chiusura degli sportelli dei cassonetti dopo l'uso;
- servirsi di un altro cassonetto qualora il primo risultasse già colmo.

E' proibito

- inserire nei cassonetti materiali accesi o incandescenti;
- prelevare dagli stessi il materiale depositato;
- spostare i cassonetti dalla loro sede.

B) Nelle zone non servite dai cassonetti i rifiuti devono essere conferiti esclusivamente nell'orario prescritto in sacchetti di provata resistenza ed accuratamente chiusi, disponendoli in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e pedonale.

L'esposizione dei rifiuti in orari diversi è configurabile e sanzionabile come abbandono degli stessi ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 915/82.

3 Conferimento rifiuti urbani ingombranti

I Rifiuti urbani ingombranti di cui al punto A2 dell'art.2, devono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta organizzato dall' Ente o Società gestore oppure con servizio su chiamata alla Ditta appaltante.

Il servizio è effettuato senza ulteriore onere, su richiesta dell'utente, il quale è tenuto a prendere accordi con l'Ente o Società gestore sulle modalità di conferimento, che potrà avvenire anche presso apposite aree attrezzate.

E' proibito conferire rifiuti ingombranti nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate.

4 Conferimento rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi come definiti all'art.2, lettera A.3, sono oggetto di conferimento e raccolta separata, in base a specifiche norme; pertanto il conferimento dovrà avvenire secondo le modalità sotto indicate.

Il conferimento al normale servizio di raccolta è configurabile come abbandono dei rifiuti e pertanto soggetto al sistema sanzionatorio previsto dall'art.24 del DPR 915/82.

- Pile

E' obbligatorio il conferimento e la raccolta delle pile esaurite presso appositi recipienti forniti dall' Ente o Società gestore cui compete la raccolta e lo smaltimento.

Gli esercizi commerciali sono tenuti ad attivare il ricevimento delle pile esaurite e a fornire la necessaria collaborazione con il servizio pubblico competente.

Le pile potranno altresì essere conferite ad altri appositi centri di raccolta istituiti dalla Ente o Società gestore o a forme diverse di raccolta secondo le modalità stabilite con ordinanza del Sindaco.

- Batterie, prodotti e relativi contenitori etichettati T e/o F

Devono essere conferiti ai centri di raccolta istituiti appositamente dall' Ente o Società gestore.

Altre forme di raccolta possono essere stabilite con ordinanza del Sindaco.

- Prodotti Farmaceutici

E' obbligatorio il conferimento e la raccolta dei medicinali scaduti o comunque non utilizzati presso le farmacie.

I medesimi dovranno essere contenuti in appositi recipienti forniti dall' Ente o Società gestore cui compete la raccolta e lo smaltimento.

Le farmacie sono tenute ad attivare il ricevimento dei medicinali scaduti o comunque non utilizzati e a fornire la necessaria collaborazione con il servizio pubblico competente.

5 Conferimento separato di materiali destinati al recupero

5.1 Generalità

La raccolta differenziata dei rifiuti costituisce componente obbligatorio delle attività di smaltimento.

L' Ente o Società gestore è tenuta ad istituire raccolte differenziate dei materiali dei quali è possibile il recupero, anche per singole tipologie di rifiuto e per singole zone del territorio comunale.

L'Ente o Società gestore predisponde, anche sulla base delle disposizioni vigenti, specifici programmi per la raccolta differenziata che dovranno essere approvati dagli Enti competenti, precisando in essi le modalità di conferimento che dovranno essere seguite dagli utenti.

L'Ente o Società gestore che gestisce il servizio pubblico è tenuta ad istituire raccolte differenziate dei materiali dei quali è possibile il recupero, anche per singole tipologie di rifiuto e per singole zone del territorio comunale.

Nelle zone nelle quali è istituito il servizio di raccolta differenziata, è obbligatorio, per gli utenti del servizio pubblico, il conferimento separato con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Ulteriori modalità e sistemi di raccolta saranno determinate per ogni singola frazione merceologica con ordinanza del Sindaco.

E' proibito conferire al normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani i materiali da destinarsi alle raccolte differenziate, nelle zone nelle quali le stesse sono istituite.

E' proibito intralciare le operazioni delle raccolte differenziate conferendo rifiuti o materiali di categorie o caratteristiche diverse.

5.2 Conferimento differenziato del vetro

Tutti gli utenti del servizio pubblico residenti nei perimetri nei quali è istituita la raccolta differenziata del vetro sono tenuti a conferire tale tipo di rifiuti negli appositi contenitori (campane).

E' fatto divieto:

- 1) introdurre nei contenitori, destinati alla raccolta del vetro, rifiuti domestici, oggetti di plastica, stoviglie di ceramica o terracotta ed altri oggetti;
- 2) abbandonare vetri ed altri oggetti fuori degli appositi contenitori;
- 3) spostare i contenitori dalla loro sede.

L'Ente o Società gestore è tenuta a provvedere gradualmente alla installazione degli appositi contenitori in tutto il territorio comunale.

5.3 Conferimento carta e cartone

La carta e il cartone, purché non plastificati ne accoppiati con altri materiali, dovranno essere conferiti dagli utenti agli appositi contenitori installati dall'Ente o Società gestore o conferiti in base alle modalità stabilite nell'attivazione del servizio di raccolta differenziata, porta a porta per le zone definite.

Art. 14 RACCOLTA

1 Rifiuti urbani interni e rifiuti speciali assimilati

Nell'ambito dell'intero territorio Comunale l'Ente o Società gestore deve individuare i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, tenendo conto dei seguenti criteri:

- necessità igienico sanitarie del territorio;
- economicità del servizio;
- limitazioni all'accessibilità dei mezzi di raccolta;
- densità della popolazione.

I perimetri saranno definiti da apposita deliberazione dell'Amministrazione Comunale su proposta dell'Ente o Società gestore.

L'Ente o Società gestore definirà in accordo con gli utenti interessati le modalità e i luoghi più convenienti per il conferimento dei rifiuti prodotti all'esterno dei perimetri stabiliti.

Eventuali variazioni sulle modalità sopra definite devono comunque garantire una periodicità minima bisettimanale, assicurando in ogni caso che la permanenza dei rifiuti non dia luogo ad inconvenienti igienico sanitari o ambientali.

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni e assimilati viene normalmente effettuato con frequenza giornaliera nei giorni lavorativi.

Le modalità e gli orari di raccolta possono essere stabiliti con ordinanza del Sindaco sentita l'Ente o Società gestore; in particolare nelle zone non servite da appositi cassonetti la raccolta deve avvenire in maniera correlata all'orario di esposizione dei rifiuti prescritto nell'apposita ordinanza.

E' fatto obbligo a chi effettua il pubblico servizio di evitare lo spandimento dei rifiuti durante la raccolta, di garantire la pulizia della zona circostante il contenitore, nonché di effettuare periodicamente il lavaggio e la disinfezione dello stesso.

In caso di spandimento accidentale dei rifiuti, l'operatore dovrà provvedere immediatamente ad una accurata pulizia.

Le operazioni di carico devono essere seguite quanto più celermente possibile in modo da recare il minimo intralcio alla circolazione veicolare.

2 Rifiuti urbani ingombranti

L'Ente o Società gestore effettua la raccolta dei rifiuti ingombranti mediante un servizio speciale organizzato su richiesta dell'utente secondo le modalità adottate al riguardo.

3 Rifiuti Urbani Pericolosi

La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi, così come il successivo trasporto, è effettuata con mezzi autorizzati dalla autorità competente.

Le modalità di raccolta devono essere tali da evitare ogni dispersione ed ogni possibile inconveniente igienico - sanitario o ambientale.

La frequenza di raccolta è stabilita dall'Ente o Società gestore, e deve essere tale da evitare un accumulo prolungato presso i singoli punti di conferimento e garantire in qualsiasi momento una capacità residua dei contenitori utilizzati.

In casi di particolare necessità l'Ente o Società gestore è tenuta ad intervenire su chiamata.

4 La raccolta dei materiali da destinare al recupero

Qualora per il conferimento differenziato siano utilizzati appositi contenitori, è fatto obbligo a chi effettua il servizio di raccolta di evitare ogni spandimento sul suolo, di garantire la pulizia della zona circostante il contenitore, nonché di effettuare periodicamente il lavaggio e la eventuale disinfezione dello stesso.

La frequenza di vuotatura deve essere tale da evitare comunque un prolungato accumulo dei materiali raccolti e da garantire in qualsiasi momento una capacità residua del contenitore.

In caso di particolari necessità l'Ente o Società gestore è tenuta ad intervenire su chiamata.

Nel caso in cui le operazioni di raccolta non vengano effettuate direttamente dall'Ente o Società gestore, ma da terzi, l'Ente o Società gestore stessa dovrà assicurare il rispetto del presente Regolamento.

Anche nei casi in cui la raccolta sia effettuata con modalità diverse, deve essere evitato l'accumulo prolungato dei materiali di rifiuto presso i singoli utenti.

5 La raccolta Porta a Porta

Il conferimento dei rifiuti raccolti "porta a porta" deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione, impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti;

a) Ciascuna frazione di rifiuto dovrà essere conferita solo nel contenitore ad essa predisposto.

b) esporre sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi, sulla via pubblica fuori dei giorni e delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta, nelle zone in cui il servizio viene effettuato porta a porta;

I contenitori individuali (esempio sacchetti) destinati a raccogliere i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani devono essere posizionati di norma su suolo privato e collocati su suolo pubblico per il solo atto dello svuotamento.

Nel caso in cui il privato per comprovati motivi fisici (invalidi, portatori di handicap, ecc.) oppure per la mancanza della possibilità di suolo non possa adempiere a quanto stabilito per la raccolta porta a porta nel punto 1. del presente articolo, può richiedere al Comune la dislocazione su suolo pubblico;

Per lo svuotamento il contenitore dovrà essere conferito presso i punti di raccolta secondo le modalità prestabilite dal Comune limitatamente ai giorni ed all'orario di raccolta.

Detti punti di raccolta si trovano di norma su suolo pubblico, tenendo conto dell'ampiezza della strada, del marciapiede, della situazione del traffico, nonché della distanza dall'utente.

E' fatto obbligo da parte degli utenti la custodia ed il lavaggio e/o la pulizia del contenitore in dotazione (nel caso si tratti di bidoni), nonché la raccolta dei rifiuti sparsi su proprietà privata a causa di fenomeni di randagismo.

Nel caso di contenitori individuali per la raccolta porta a porta la volumetria a disposizione fosse inferiore alla quantità prodotta dovrà essere richiesta l'assegnazione di un contenitore di volumetria maggiore.

ART. 15 RACCOLTA "PORTA A PORTA"

1. La raccolta "porta a porta" consiste nella raccolta domiciliare dei rifiuti posti in contenitori individuali (sacchi e/o bidoni) che devono essere posizionati dal produttore nei giorni e orari stabiliti al piano terra di ogni stabile sede del produttore stesso, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada e comunque secondo le indicazioni che verranno impartite dall'Ente o Società gestore.

2. L'Ente o Società gestore si fa carico della fornitura alle utenze degli appositi contenitori che si considereranno in custodia degli utenti e dovranno essere utilizzati in conformità al presente Regolamento. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.

3. Per le utenze che abbiano una ingente produzione di rifiuti urbani assimilati, la consegna dei rifiuti stessi potrà avvenire, in maniera distinta per flussi merceologici, entro opportuni contenitori messi a disposizione dell'Ente o Società gestore e affidati alla custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità del presente Regolamento. Potranno essere concordate modalità e frequenze di raccolta idonee alle specifiche situazioni.

4. I mezzi o i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o rendere disagevole le operazioni di asporto dei rifiuti.

5. La frequenza dell'asporto dovrà risultare adeguata anche per prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario. In caso di festività infrasettimanale, la raccolta può essere anticipata o posticipata di un giorno non festivo (come da calendarizzazione predefinita). Il sabato non è considerato festivo. In caso di più giorni di festa consecutivi, dovrà comunque essere garantito il servizio entro il primo giorno utile.

ART. 16 RACCOLTA SU CHIAMATA

1. Per alcune tipologie di rifiuti quali gli sfalci verdi e le potature o i rifiuti urbani ingombranti, per i quali è vietato il conferimento nei normali contenitori stradali, potrà essere istituita la raccolta su chiamata.

2. Il Servizio, se previsto, potrà essere disponibile per gli utenti con frequenza fissata dall'Ente o Società gestore previa richiesta al numero telefonico che dovrà essere portato a conoscenza degli utenti nelle forme più idonee.

ART. 17 RACCOLTA PRESSO PUNTI SPECIFICI

1. Per alcune tipologie di rifiuti potranno essere istituiti punti di raccolta specifici presso luoghi privati e l'Ente o Società gestore provvederà alla raccolta.

2. Sarà a carico dell'Ente o Società gestore oltre alla raccolta anche la manutenzione e la pulizia esterna ai contenitori, il controllo dei rifiuti consegnati, lo stoccaggio provvisorio.

3. I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di Enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi, sono tenuti:

a) a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;

b) a collaborare con l'Ente o Società gestore alla diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio;

c) a comunicare all'Ente o Società gestore ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

ART. 18 RACCOLTA CON MEZZO MOBILE

1. Può essere istituita una raccolta itinerante nelle varie frazioni, secondo una predefinita calendarizzazione, utilizzando un mezzo mobile autorizzato opportunamente attrezzato al fine. La raccolta è particolarmente dedicata ai rifiuti urbani pericolosi quali ad esempio vernici, solventi, inchiostri, adesivi, prodotti fitochimici, pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio.
2. L'itinerario, le date e gli orari di sosta del mezzo mobile dovranno essere portati a conoscenza degli utenti nelle forme più idonee.

ART.19 – TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato dall'Ente o Società gestore con automezzi idonei le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da evitare ogni dispersione di materiale, nonché l'emanazione di odori molesti e ogni offesa al decoro cittadino nel rispetto dei principi di cui all'art.4 del presente Regolamento.

Deve essere evitato qualsiasi ritardo non motivato nello svuotamento dei veicoli utilizzati per la raccolta; gli stessi dopo l'uso dovranno essere regolarmente lavati e periodicamente disinfettati, secondo le norme e disposizioni dettate al riguardo.

I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono essere conformi alle norme del Codice della strada e devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (corsie preferenziali, divieti di sosta etc..).

ART. 20 - TRATTAMENTO

I rifiuti urbani e assimilati di cui al presente capitolo devono essere trasportati agli impianti di trattamento, intermedio e finale, previsti dal piano regionale di smaltimento e debitamente autorizzati per questo scopo.

Il trattamento deve essere effettuato nel rispetto delle norme generali di cui alla vigente legislazione ambientale, e delle norme specifiche contenute nell'autorizzazione.

CAPITOLO III SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART. 21 - SPAZZAMENTO E RACCOLTA

Il servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti urbani esterni viene effettuato dall'Ente o Società gestore entro il perimetro definito sulla base delle modalità precisate dal presente regolamento.

Esso riguarda:

- a) le strade e piazze classificate fra le comunali ai sensi della legge 12 febbraio 1958 n. 126 e le nuove strade comunali la cui costruzione viene notificata all'Ente o Società gestore;
- b) i marciapiedi delle strade sopraelencate;
- c) aree e verde pubblico non recintate quali viali e aiuole spartitraffico;

Il servizio non viene effettuato sulle aree date in concessione o in uso temporaneo: Esso rimane a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla autorità concedente.

La frequenza, le modalità e gli orari dei servizi di spazzamento vengono stabiliti dall'Ente o Società gestore con apposita deliberazione, in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore garantendo il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie generali secondo i principi enunciati all'art.4 del presente Regolamento.

Il Comune può disporre divieti di sosta e limitazioni, nonché la rimozione dei veicoli con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l'espletamento del servizio di pulizia stradale da parte dell'Ente o Società gestore.

All'accertamento delle violazioni dei divieti di sosta, oltre agli agenti di polizia stradale, possono procedere anche altri soggetti appositamente autorizzati.

ART. 22 - CESTINI GETTA CARTA

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, sono installati a cura dell'Ente o Società gestore appositi contenitori, dei quali l'Ente o Società gestore assicurerà il regolare svuotamento e una periodica pulizia.

Tali contenitori devono essere usati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di piccole dimensioni (carte, pacchetti di sigarette, biglietti, ec.).

ART. 23 - PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree relative scoperte, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari (sia pubblici che privati).

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità, di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da qualsiasi rifiuto.

A tale scopo, i medesimi devono provvedere alle necessarie recinzioni, ai sensi dell'art.53 del regolamento di Polizia Municipale, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Qualora si verificassero accumuli di rifiuti e ciò potesse diventare pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco, a norma anche delle vigenti leggi sanitarie, emetterà, previa fissazione di un termine per provvedere, apposita ordinanza. In caso di inadempienza sarà proceduto in danno dei soggetti obbligati.

ART. 24 - AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI, MANIFESTAZIONI

I titolari di concessioni di suolo pubblico o di aree di uso pubblico anche temporanee, devono provvedere a mantenere la costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

L'Ente o Società gestore è tenuta a collocare in prossimità di tali esercizi gli appositi contenitori.

Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre o altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti a provvedere, direttamente o attraverso convenzioni con il servizio pubblico, alla pulizia delle aree utilizzate conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

ART. 25 -CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Fermo restando quanto già disposto dal regolamento di Polizia Municipale, chiunque effettuando operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deposita o lascia cadere sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere alla pulizia dell'area o della superficie medesima. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dall'Ente o Società gestore, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di regolamento.

ART. 26 -OBBLIGHI DIVERSI

Le persone che conducono cani od altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde, sono tenute, nel caso in cui gli animali producano escrementi, ad effettuarne la raccolta ed adeguata pulizia.

ART. 27 - ALTRI SERVIZI DI PULIZIA

Rientrano fra i compiti affidati all'Ente o Società gestore i seguenti:

- pulizia periodica delle vasche delle fontane, poste in aree pubbliche in collaborazione con gli uffici competenti;
- diserbamento periodico dei cigli delle strade e delle aiuole ed aree pubbliche, mediante estirpazione;
- cancellazione, su richiesta degli organi di Polizia competenti, delle scritte dai fabbricati pubblici e privati, con rimborso da parte del Comune delle spese sostenute salvo rivalsa a carico degli autori dell'attività abusiva;
- pulizia, su richiesta degli organi di Polizia competenti, della carreggiata a seguito di incidenti stradali fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente;
- pulizia e lavaggio dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, vicoli, strade, piazze, scalinate e disinfezione e deodorazione degli orinatori pubblici.

ART. 28 -SGOMBERO DELLA NEVE - OBBLIGHI DEL SERVIZIO E DEI FRONTISTI

In caso di rilevante nevicata il servizio di nettezza urbana provvede allo sgombero della neve in modo da ripristinare con sufficiente sicurezza il traffico veicolare e pedonale, dando in ogni caso la precedenza a luoghi di pubblico interesse, uffici pubblici, ponti, salite, e strade di grande traffico.

E' consentito lo spargimento di idonee sostanze contro la formazione di ghiaccio.

In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, anche ai sensi del Regolamento di Polizia Municipale, di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per tutto il fronte dello stesso. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e mezzo e per l'intero fronte dell'edificio. L'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

CAPITOLO V DISPOSIZIONI FINALI, CONTROLLI E SANZIONI

ART. 29 -DISPOSIZIONI GENERALI

Fatto salvo quanto disposto dal DPR n. 915/82 e successive modifiche e integrazioni e dalle leggi e norme regionali in materia, per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste da altri Regolamenti Comunali.

Il presente Regolamento entrerà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione. A partire da tale data ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

ART. 30 -CONTROLLI

Per le attività di accertamento, contestazione, verbalizzazione e relativa oblazione delle infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, l'Amministrazione Comunale procede secondo quanto previsto negli artt. 13 e segg. della legge 24.11.1981, n. 689 e nell'art. 107 del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 3.3.1934, n.383.

Allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo oltre agli organi ai quali compete per legge il controllo sullo smaltimento rifiuti, può essere preposto anche personale dipendente dell' Ente o Società gestore, debitamente autorizzato secondo le norme di legge, previa apposita istruzione e selezione. I verbali di accertamento delle infrazioni amministrative redatti da tali agenti fanno pubblica fede.

ART.31 –SANZIONI

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscono reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti, con il pagamento di una sanzione amministrativa nell'ambito di minimi e massimi prefissati che saranno stabiliti con ordinanza del Sindaco ai sensi del capo I della Legge 24.11.81, n. 689 e dell'art. 106 e segg. del Testo Unico della Legge Comunale e provinciale 1934.

Sanzioni

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da superiori leggi, decreti o regolamenti, con il pagamento di una sanzione amministrativa, nell'ambito di minimi e massimi prefissati, con le modalità previste dalla Legge 689/81 e successive modifiche ed integrazioni.

Nella successiva tabella, parte integrante del presente Regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi per le singole violazioni.

Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento gli agenti della Polizia Municipale. Inoltre, anche il personale dell'ASL, dell'ARPAT, Polizia Provinciale e Guardie Ambientali Volontarie, i quali possono svolgere accertamenti e irrogare le relative sanzioni amministrative, nell'ambito dell'espletamento di vigilanza di loro competenza, in base all'entità, recidività e quantità.

VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE (euro)	
		<i>Minima</i>	<i>Massima</i>
Scarico ed abbandono di rifiuti su aree e spazi Pubblici o soggetti ad uso pubblico, comprese le rive dei corsi d'acqua e canali	Rifiuti urbani non pericolosi e non ingombranti	25	150
	Rifiuti urbani pericolosi e ingombranti	100	600
	Rifiuti speciali (abbandonati da imprese o enti)	Inoltre di informativa di reato ai sensi dell'art.51comma 2 del D.Lgs.vo 22/97	
Danneggiamento o esecuzione di scritte o affissioni di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dall'Ente o Società gestore per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per le raccolte differenziate)		25	150
Cernita dei rifiuti nei contenitori predisposti dall'Ente o Società gestore		25	150
Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori predisposti dall'Ente o Società gestore		25	150
Conferimento nei contenitori predisposti dal gestore di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati	Rifiuti urbani	25	150
	Rifiuti urbani ingombranti	25	200
	Rifiuti speciali non pericolosi	50	500
	Rifiuti speciali pericolosi	100	500
Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'Ente o Società gestore		25	100
Contravvenzione al divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezione di animali domestici		12	75
Contravvenzioni agli obblighi imposti ai gestori di pubblici esercizi in aree pubbliche		70	300

Contravvenzioni agli obblighi imposti ai concessionari ed agli occupanti di posti di vendita nei mercati		50	300
Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di esercizi stagionali, piscine e campeggi		50	300
Contravvenzione all'obbligo di pulizia di terreni non edificati		25	200
Mancato rispetto di avvalersi delle procedure di raccolta differenziata			
Da parte di utenti domestici		25	150
Da parte di esercizi o aziende		100	400
Conferimento non autorizzato di rifiuti di imballaggi al servizio pubblico		100	400
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree adibite a carico e scarico delle merci ovvero di affissione di manifesti		50	200
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree interessate e immediatamente limitrofe a cantieri, quotidianamente ed alla cessazione delle attività		50	200
Divieto di abbandono dei rifiuti derivanti da demolizione e scavi in qualsiasi area del territorio comunale		100	500
Mancata osservanza degli orari di conferimento nei contenitori predisposti dall'Ente o Società gestore	Rifiuti Urbani	50	200